

Bruxelles, 29 aprile 2022  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0134 (COD)**

---

---

**8560/22  
ADD 3**

**JAI 549  
MIGR 128  
ASIM 32  
SOC 235  
EMPL 143  
EDUC 137  
IA 49  
CODEC 567**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 aprile 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2022) 650 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2022) 650 final.

---

All.: SWD(2022) 650 final



Bruxelles, 27.4.2022  
SWD(2022) 650 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE  
SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio**

**relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo  
(rifusione)**

{COM(2022) 650 final} - {SEC(2022) 200 final} - {SWD(2022) 651 final}

## Scheda di sintesi

### Iniziativa legislativa sulla revisione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (programma di lavoro della Commissione per il 2021)

#### A. Necessità di intervenire

##### Per quale motivo? Qual è il problema da affrontare?

Il principale obiettivo della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo è l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri. Tale integrazione costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale dell'UE. A tale scopo la direttiva stabilisce le condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente in uno Stato membro possono acquisire lo "status di soggiornante di lungo periodo dell'UE". Tuttavia, come già evidenziato nell'ambito del [controllo dell'adeguatezza della legislazione in materia di migrazione legale](#) del 2019 e nella [relazione sull'applicazione della direttiva](#), alcuni problemi irrisolti continuano a minare il pieno conseguimento degli obiettivi della direttiva. In particolare:

- 1) sussistono alcuni **ostacoli all'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE** per molti cittadini di paesi terzi, che pertanto non possono beneficiare di questo status che consente l'integrazione nella società ospitante;
- 2) sussistono **ostacoli all'integrazione dei soggiornanti di lungo periodo** in quanto mancano chiarezza e coerenza per quanto riguarda i diritti conferiti dallo status dell'UE;
- 3) i cittadini di paesi terzi che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE si imbattono in una serie di **ostacoli all'esercizio del diritto di spostarsi e soggiornare in altri Stati membri**.

##### Qual è l'obiettivo dell'iniziativa?

Gli **obiettivi politici generali** dell'iniziativa sono i seguenti:

- 1) garantire la gestione efficiente dei flussi migratori nell'UE attraverso il ravvicinamento e l'armonizzazione delle normative nazionali degli Stati membri;
- 2) garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nell'UE;
- 3) rafforzare la competitività e la crescita economica dell'UE.

Gli **obiettivi politici specifici** corrispondono ai problemi principali di cui sopra e sono i seguenti:

- 1) creare un sistema più coerente, più efficiente e più equo per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE;
- 2) facilitare l'esercizio del diritto dei soggiornanti di lungo periodo di spostarsi e di soggiornare in altri Stati membri (mobilità all'interno dell'UE);
- 3) rafforzare i diritti dei soggiornanti di lungo periodo e dei loro familiari.

##### Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE?

L'obiettivo di migliorare l'uso e l'efficacia dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE non può essere conseguito dagli Stati membri isolatamente. Per migliorare ulteriormente queste procedure comuni è necessario un intervento a livello dell'UE. I problemi di cui sopra non sembrano destinati a scomparire in breve tempo e inoltre sono direttamente connessi alle norme giuridiche attuali. In particolare norme efficaci in materia di mobilità all'interno dell'UE possono essere definite soltanto a livello dell'Unione.

#### B. Soluzioni

##### Quali opzioni strategiche legislative e di altro tipo sono state prese in considerazione? Ne è stata prescelta una? Per quale motivo?

La valutazione d'impatto valuta **quattro opzioni** con livelli diversi di intervento dell'UE.

- L'**opzione 1** comporta un **intervento non legislativo** volto a migliorare la modalità di attuazione della direttiva e a promuovere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE.
- L'**opzione 2** prevede una **revisione mirata della direttiva** volta a garantire condizioni di parità con gli status nazionali e a migliorare i diritti dei soggiornanti di lungo periodo, compresa la mobilità all'interno dell'UE.
- L'**opzione 3** prevede una **revisione più ampia della direttiva** che comprende le misure contemplate dall'opzione 2 e allo stesso tempo semplifica le condizioni per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE.

- **L'opzione 4** prevede una **profonda revisione legislativa della direttiva** finalizzata alla creazione di un unico status di soggiorno permanente dell'UE e all'abolizione dei regimi nazionali e conferisce ai soggiornanti di lungo periodo il diritto di circolare liberamente all'interno dell'UE.

**L'opzione prescelta** è la **3**, che contribuirebbe ad affrontare tutti i problemi individuati e a migliorare l'attuazione complessiva della direttiva. Tale opzione ha il migliore impatto sociale ed economico ed è la più praticabile sul piano politico.

#### **Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?**

Il **Parlamento europeo** è a favore di una revisione legislativa che affronti tutte le problematiche individuate. Alcuni **Stati membri** hanno espresso le loro perplessità riguardo a una revisione legislativa della direttiva, mentre altri Stati membri sono disponibili a considerare le modifiche contemplate dalle opzioni 2 e 3. Tutti gli Stati membri si sono opposti a una revisione approfondita. La maggioranza dei **portatori di interessi** consultati (società civile, partner economici e sociali ed esperti di migrazione legale) è favorevole alle misure contemplate dalle opzioni 2 e 3.

### **C. Impatto dell'opzione prescelta**

#### **Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta?**

L'opzione prescelta prevede molte misure che affronterebbero la maggioranza delle carenze individuate nella direttiva in relazione a tutti i settori problematici e dovrebbe produrre vantaggi sociali ed economici. I vantaggi economici si fondano sul presupposto secondo cui un maggior numero di cittadini di paesi terzi avrebbe accesso allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE e ai diritti associati e una maggiore percentuale di cittadini di paesi terzi si sposterebbe in un altro Stato membro. Ciò determinerebbe un aumento complessivo del gettito fiscale, una maggiore produttività e un incremento delle spese, nonché una maggiore crescita economica. L'opzione strategica prescelta aumenterebbe la coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Infine l'opzione prescelta dovrebbe essere la più adatta a conciliare le posizioni talvolta divergenti espresse dai portatori di interessi (cfr. la sezione precedente) ed è pertanto la più praticabile sul piano politico.

#### **Quali sono i costi principali dell'opzione prescelta?**

I costi stimati dell'opzione prescelta comprendono le seguenti voci per gli Stati membri:

- costi amministrativi una tantum: 781 000 EUR;
- costi amministrativi ricorrenti: 151 000 EUR;
- costi di conformità una tantum: 452 000 EUR;
- costi di conformità ricorrenti: 900 000 EUR.

Si stimano inoltre i seguenti risparmi sui costi ricorrenti (media annua):

- Stati membri: 24 500 EUR;
- cittadini di paesi terzi: 1 145 000 EUR;
- imprese dell'UE: 112 700 EUR.

#### **Quale sarà l'incidenza su aziende, piccole e medie imprese (PMI) e microimprese?**

L'opzione prescelta aiuterebbe le imprese, in particolare con le misure volte ad agevolare la mobilità all'interno dell'UE. I datori di lavoro, in particolare le PMI, beneficerebbero dell'accesso a un serbatoio più ampio di cittadini di paesi terzi qualificati che già soggiornano legalmente nell'UE.

#### **L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo?**

Le autorità nazionali competenti dovranno adattare le procedure esistenti e garantire l'osservanza delle nuove norme per via del meccanismo che introduce condizioni di parità, delle condizioni modificate per l'acquisizione dello status e delle misure in materia di mobilità all'interno dell'UE. Tuttavia l'opzione prescelta determina una notevole semplificazione che, in qualche misura, compensa i costi amministrativi e di conformità.

#### **Sono previsti altri impatti significativi?**

L'opzione prescelta avrà un impatto positivo sui cittadini di paesi terzi, i quali beneficeranno delle misure che introducono parità di condizioni. Essi avranno realmente la possibilità di scegliere tra un permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE e i permessi di soggiorno di lungo periodo nazionali, riusciranno a soddisfare più agevolmente le condizioni per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE e beneficeranno di diritti rafforzati, compresi i diritti di mobilità all'interno dell'UE, e di opportunità di migrazione circolare.

#### **D. Tappe successive**

##### **Quando saranno riesaminate le misure proposte?**

L'articolo 24 della direttiva prevede già obblighi di rendicontazione: la Commissione è tenuta a presentare periodicamente una relazione sull'applicazione della direttiva negli Stati membri e a proporre le modifiche ritenute necessarie. Tale principio si applicherà anche alle modifiche apportate nella revisione della direttiva.